

La schiavitù nel lavoro contemporaneo. Dal *decent work* ai diritti oltre la subordinazione

di Giuseppe Bronzini

Chiunque competa con gli schiavi, diventerà uno schiavo.

Kurt Vonnegut, *Piano meccanico*, Feltrinelli, Milano 2004, p. 270

I. Premessa

Il tentativo certamente più nobile e in un certo senso anche, ingenuamente, grandioso di distinguere tra il lavoro avente caratteristiche minime da poter essere considerato “decente” e quindi legalmente accettabile, in linea quindi con quei principi, anche di natura costituzionale, che sono comunemente ritenuti fondativi della modernità, e il lavoro al di sotto di questi standard “minimi”, che quindi condivide elementi comuni al lavoro schiavistico e servile, è stato quello intrapreso negli anni Novanta dello scorso secolo ad opera dell’Organizzazione internazionale del lavoro (d’ora in poi OIL). Non si può valutare equamente questo tentativo, oggi poco plausibile nel più generale declino delle organizzazioni internazionali, soprattutto quelle investite del rispetto dei diritti umani¹, senza ricordare la particolare temperie politica e culturale di quegli anni segnati, da un lato, dall’ottimismo clintoniano sul portato benefico, anche per l’effettività dei diritti fondamentali, della fine della contrapposizione tra i due blocchi e, dall’altro lato, dall’emergere dei nuovi movimenti sociali, dopo la clamorosa contestazione del WTO a Seattle, per un’altra “mondializzazione”. Le due spinte, istituzionale e sociale, finivano con il convergere nella richiesta di riforme a livello globale per garantire i diritti dei lavoratori in ogni paese: quella che è stata chiamata la “globalizzazione dei diritti” e non solo dei mercati². Gli strumenti prescelti furono dall’alto un tentativo di rilancio dell’OIL, istituzione prevista dal Trattato di Versailles del 1919, ma rifondata

1. Il Comitato dei diritti umani dell’ONU è oggi presieduto dall’Arabia Saudita che occupa quel posto che solo all’ultimo momento non fu attribuito alla Libia di Gheddafi.

2. Si tratta della scritta sul gigantesco striscione che apriva il primo dei 3 grandi cortei delle giornate del controvertice di Genova (cosidetto “antiG8”) del luglio del 2001 dedicato ai diritti dei migranti.

con la Dichiarazione di Filadelfia del 1944 che l'agganciò al nuovo diritto internazionale architettato sull'ONU e sulla Dichiarazione universale del 1948. Attraverso un'ulteriore (storica) Dichiarazione del 1998 sul nucleo intangibile dei diritti della persona che lavora (i cosiddetti *core labour rights*) si cercò una *renaissance* dell'Istituzione che sembrò molto promettente³. Dal basso si propagarono, invece, le varie campagne di boicottaggio contro gli Stati più renitenti nell'attuazione delle norme internazionali lavoristiche, come Cina e Birmania, la pratica contestativa dei Controvertici e le adunanze della sfera pubblica mondiale nei Forum sociali internazionali (come quello di Porto Alegre). In una posizione mediana possono ricordarsi, tra mobilitazione sociale e soluzioni istituzionali, le iniziative sui codici di condotta per le aziende multinazionali o in tema di "responsabilità sociale" delle imprese⁴; campagne alle quali l'UE sotto la direzione di Romano Prodi dette un notevole impulso. Ricordare quella stagione (oggetto del PAR. 2), certo molto dinamica e generosa, non sembra inutile perché ci mostra, comunque, una direzione regolativa imprescindibile oggi più di ieri che tende a oltrepassare la stretta e arcaica dimensione del "costituzionalismo in un paese solo": il messaggio che ci lasciano quelle pionieristiche esperienze è semplice ma inaggirabile: tutelare il lavoro nell'ottica globale o quantomeno, come primo approdo, continentale, contro le attuali tendenze isolazioniste e nazional-popolari di tanti partiti e sindacati di sinistra. Di quella stagione⁵ rimane anche il ricordo di una saldatura profonda tra posizioni riformiste, ma rigorose, e movimenti radicali, ma non ideologici; quella sinergia obiettiva che è stata dipinta come l'inedita alleanza tra «il democratico ed il ribelle»⁶. Nelle giornate di Genova del luglio 2001 si evocavano anche i principi dell'OIL, peraltro molto presente anche nei Forum internazionali di Porto Alegre.

Il PAR. 3 affronta, invece, i pericoli di un ritorno ad aspetti pre-moderni, apertamente servili, in piena Europa, in particolare nel caso italiano nel quale tra "economia della promessa", cioè fondata su prestazioni in so-

3. Cfr. A. Supiot, *L'esprit de Philadelphia. La justice sociale face au marché total*, Seuil, Paris 2010.

4. Tra i primi lavori sulla sinergia tra questi momenti istituzionali e di lotta cfr. V. P. Alston, *Diritti umani e globalizzazione*, Ega, Torino 1999; S. Rodotà, *Diritto, diritti, globalizzazione* e A. Perulli, *Diritti sociali e mercato globale*, entrambi in "Rivista giuridica del lavoro", 4, 2000; AA.VV., *Un altro mondo in costruzione*, Baldini Castoldi Dalai, Milano 2002.

5. Cfr. G. Bronzini (a cura di), *Diritti sociali e mercato globale*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2007; G. Barbieri (a cura di), *Per una democrazia globale*, Ediesse, Roma 2005.

6. Cfr. il Manifesto dei Wu Ming per Genova 2001, *Dalle moltitudini in marcia verso l'Impero e verso Genova (19-21 luglio 2001)*, in <http://www.wumingfoundation.com/italiano/Giap/giapxgenova.html>.

stanza gratuite⁷, ed esaltazione delle attività “socialmente utili” vengono ad essere rimessi in discussione i presupposti stessi del diritto del lavoro moderno quale la funzione della legge che dovrebbe tutelare dei “minimi” contrattuali, ma non fissare i “massimi” che invece dovrebbero essere stabiliti dalle dinamiche sindacali; lo schiavo era, infatti, tale per legge che lo privava in primo luogo del diritto di stabilire i termini della propria prestazione lavorativa. Nell’ultimo paragrafo ci si chiederà se elementi di privatizzazione radicale della libertà non siano coesenziali alla figura dominante del lavoro contemporaneo e cioè il contratto di lavoro subordinato. Ci si domanderà, quindi, se le nuove tecnologie e la cosiddetta *share economy*, che sembrano realizzare la profezia del celeberrimo *Frammento* marxiano sulle macchine, non rendano oggi possibile sul piano tecnico-produttivo l’emancipazione da questa forma “quasi-militare” di attività lavorativa consentendo, almeno in prospettiva, una più significativa archiviazione della componente schiavistica nel lavoro contemporaneo anche occidentale.

2. Il dibattito di fine millennio.

Il tentativo dei *core labour rights*, la nozione di *decent work*, la mobilitazione dal basso

Lo sviluppo dell’attività dell’OIL nel secondo dopoguerra è stata condizionato da una contraddizione rintracciabile nella stessa Dichiarazione di Filadelfia del 1944, il documento costituzionale di rilancio nell’ambito dell’istituzione dell’ONU nel quale si legge:

La Conferenza afferma che i principi contenuti in questa Dichiarazione sono pienamente applicabili a tutti i paesi del mondo e che il modo di applicazione deve essere determinato tenendo conto del grado di sviluppo sociale ed economico di ciascun popolo; l’applicazione progressiva dei sopradetti principi ai paesi che non sono ancora indipendenti o che non hanno raggiunto un livello che consenta loro di governarsi da sé, è materia che interessa l’intero mondo civile.

Questo intreccio tra universalismo proclamato e contestualismo praticato è forse la vera ragione di quella modestia dei risultati che agli inizi degli anni Novanta appariva a tutti i commentatori un dato incontestabile. Questa sfiducia diffusa derivava dalla sostanziale inutilità dei suoi elaborati, le circa 200 convenzioni e 200 raccomandazioni, spesso tanto analitiche quanto ignorate non solo nei fatti, ma anche formalmente, visto i tempi eterni di ratifica e, comunque, in prevalenza senza USA

7. AA.VV., *Economia politica della promessa*, manifestolibri, Roma 2015.

e Gran Bretagna (le cui obiezioni alla considerazione dei *social rights* come *human rights* hanno comportato la mancata ratifica del patto ONU sui diritti socio-economici del 1966). Il paradosso con cui ha convissuto l'OIL sino agli anni Novanta è quindi stato quello di una forte ricognizione "normativa" dei diritti del lavoro, inopponibile però sia alla maggiore potenza mondiale, gli USA, sia agli stessi paesi in via di sviluppo per i quali le clausole di salvaguardia previste nelle Convenzioni hanno, in genere, un effetto liberatorio e nei cui confronti la minaccia di sanzioni e ritorsioni economiche si è rivelata priva di senso. Sotto questo profilo la normativa OIL era omogenea alla situazione generale del diritto internazionale a matrice ONU nel quale ridondanza, ricorsività ed elefantiasi fanno tutt'uno con la sostanziale ineffettività delle sue norme. Pur essendo le regole dell'OIL una variante di *soft law*, la doppia inopponibilità agli Stati più potenti e ricchi e a quelli più poveri le ha rese inutilizzabili anche solo come parametri di giudizio per l'opinione pubblica mondiale. La svolta inizia dopo il crollo del Muro e con gli anni del clintonismo. Soprattutto durante la reggenza del ministero del Lavoro USA da parte dell'economista di Harvard Robert Reich, è cresciuta una nuova attenzione al rispetto dei diritti fondamentali del lavoro nei paesi in via di sviluppo sostenuta dai sindacati nordamericani che peraltro hanno imposto al loro governo l'inserimento di clausole sociali nell'accordo NAFTA tra USA, Messico e Canada e, successivamente, organizzato la contestazione al vertice di Seattle del WTO nel 1999. È innegabile che nella seconda metà degli anni Novanta sia cresciuto un allarme critico in ordine alla penetrazione economica delle imprese multinazionali nelle aree meno sviluppate, mutamento al quale ha sicuramente giovato anche una maggiore attenzione dell'UE per la protezione dei diritti fondamentali negli accordi di partenariato stipulati con la Comunità⁸. L'OIL si è inserita in questo contesto che reclamava una fonte "al di là degli Stati" per rispondere alla richiesta crescente di una maggiore giustizia sociale negli scambi internazionali, ma diversa dalla sedi classiche dell'ONU, ed è riuscita così a valorizzare al tempo stesso il suo patrimonio di elaborazione di norme e principi e il suo assetto non puramente statale e quindi "per natura" più vicino ad accogliere le istanze della società civile. Alla sessione di Copenhagen del 1995 è stato lanciato un piano per la definizione di un elenco di *core labour rights* ad applicazione universale, senza clausole di salvaguardia di sorta, con validità *erga*

8. Per la ricostruzione del mutamento di "clima" cfr. B. Hepple, *Diritto del lavoro, disuguaglianza e commercio globale*, in "Giornale di diritto del lavoro e relazioni industriali", 1, 2003; U. Romagnoli, *Per un diritto del lavoro post-industriale e sopranazionale*, in "Lavoro e diritto", 2, 1999.

omnes; nel 1998 i paesi aderenti all'OIL l'hanno proclamato senza alcun voto contrario. La scelta dell'OIL è caduta su 4 “meta diritti” oggetto di numerose Convenzioni, da sempre materia di particolare attenzione da parte della comunità internazionale⁹: *a*) libertà di associazione e riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva; *b*) eliminazione di ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio; *c*) abolizione effettiva del lavoro infantile; *d*) eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.

Il caso *b*) è espressamente rivolto al lavoro “non libero” e quindi semi-schiavistico, ma a ben guardare anche i diritti sindacali e di associazione sembrano dovere necessariamente completare lo *status libertatis* del lavoratore moderno posto che lo schiavo non ne gode perché è proprio la legge che lo priva del potere di contattare il suo salario e di determinare consensualmente i contorni della sua prestazione. Il lavoro infantile è per presunzione un lavoro che non può essere liberamente scelto e, infine, ci sembra che anche la non discriminazione possa definirsi come una garanzia contro il dispotismo e la disapplicazione del meta-principio dell'eguale remunerazione per uguale lavoro che mortifica la dignità personale. Insomma tutti i casi stabiliscono condizioni minime per distinguere tra lavoro e attività quasi-servile.

Sin dal 1998 ha fatto discutere la fonte di legittimazione di questo singolare atto. Per molti autori¹⁰ la proiezione della Dichiarazione verso l'obbligatorietà, nei confronti degli Stati e nei rapporti interindividuali, è resa legittima dalla possibilità di legare i 4 principi al divieto (artt. 1 e 56) della Carta dell'ONU dei «trattamenti crudeli inumani e degradanti»; il Testo del 1998 avrebbe, così, una mera natura ricognitiva di proibizioni già iscritte nel patrimonio giuridico dell'umanità, tesi che porterebbe a includere i CLR tra lo *ius cogens* (come i divieti sulla tortura, la schiavitù ecc.) di matrice internazionale con la conseguenza che – secondo la Convenzione di Vienna del 1993 e altri strumenti di diritto internazionale – ogni disposizione contraria sarebbe non solo illecita, ma nulla *ab initio*. Per la prima volta i diritti sociali entrerebbero a far parte di quelle pretese assolute e inderogabili, sostrato del diritto delle genti e quindi, secondo parte della dottrina internazionalista, giustiziabili da parte di qualsiasi tribunale del mondo (si prevedeva un “caso Pinochet” del diritto del lavoro, ma a tutt'oggi non vi

9. Le principali Convenzioni implicate nella Dichiarazione del 1998 sono le nn. 87 e 98 sulle libertà associative, le nn. 29 e 105 sull'eliminazione del lavoro forzato, le nn. 138 e 182 sul lavoro minorile e le nn. 100 e 111 sul divieto di discriminazione.

10. Per una ampia trattazione cfr. S. Sanna, *Diritti dei lavoratori e disciplina del commercio internazionale*, Giuffrè, Milano 2004.

sono ancora precedenti)¹¹. Come ha scritto Amartya Sen¹², grande sponsor dell'OIL e delle sue iniziative, si tratta di una piattaforma imprescindibile per sviluppare le *capabilities* di chi lavora, costituendo la dignità della persona l'autentico luogo dal quale deve oggi dipanarsi un qualsiasi elenco organico e aggiornato di prerogative individuali e collettive. La mossa dell'OIL è piuttosto razionale: abbandonare il cosiddetto *self-service approach* (incentrato sulla libera ratifica delle Convenzioni da parte degli Stati) e indicare, invece, una strada per rendere anche i diritti fondamentali al lavoro *human rights* in senso stretto, a cominciare dai paesi occidentali, molti dei quali (si veda il dibattito sul diritto di sciopero nell'UE limitato da alcune sentenze della Corte di giustizia del 2007) mostrano una decisa resistenza a proteggere anche il "nucleo irriducibile" proclamato nel 1998. Certamente questo sforzo costruttivo è rimasto nel tempo deluso, ma la Dichiarazione continua ad essere importante per il suo valore espressivo più che per quello prescrittivo.

La Dichiarazione è stata per anni l'ideale luogo di congiunzione di una rete di iniziative convergenti, nella comune pretesa di imporre su scala mondiale una soglia non calpestabile di prerogative individuali, non solo agli Stati – soggetti tradizionali dello scenario planetario – ma anche alle imprese o agli enti di *governance* della cooperazione economica. Motore di queste misure è stato il nuovo attivismo sui temi del lavoro delle reti di ONG e comunque di una società civile mondiale il cui sguardo esigente e indiscreto si libera dalle appartenenze nazionali di cui Naomi Klein con il suo *No logo* è stata la più ascoltata cantrice¹³. L'arma del boicottaggio internazionale delle *sweatshops* a opera dei movimenti cosiddetti *no-global* si è dimostrata talvolta (potendo disporre di un parametro oggettivo universalmente riconosciuto offerto dai CRL) estremamente persuasiva ed efficace, al punto da costringere le multinazionali più ricattabili – in quanto venditrici, oltre che di merci, di "stili di vita" – a rendersi garanti anche dei loro sub-fornitori. In questa chiave l'OIL ha lanciato nel 1999 un piano per il *decent work* che mira a un elenco più ampio di diritti essenziali del lavoro, allargato al piano delle garanzie di tipo assistenziale e previdenziale. Si propone di avanzare per gradi e per conoscenza, attraverso l'elaborazione di indici affidabili su aspetti come salute, sanità, reddito minimo

11. Va segnalata la tendenza di alcune Corti sovranazionali, come le due Corti europee, a citare sempre più spesso le Convenzioni dell'OIL come fonti di diritto. Nel dicembre del 1998 la Commissione d'inchiesta nominata dall'OIL ha concluso che l'uso da parte del governo di Myanmar del lavoro forzato costituisce «crimine contro l'umanità».

12. Cfr. A. Sen, *Lo sviluppo è libertà*, Mondadori, Milano 2000; Id., *Globalizzazione e libertà*, Mondadori, Milano 2001; J. Stiglitz, *Emploi, justice sociale et bien être*, in "Revue Internationale du Travail", 2002, pp. 141 ss.

13. N. Klein, *No logo*, Rizzoli, Milano 2001.

collegato al *welfare*, dialogo sociale: linee di sviluppo che ricordano per analogia quelle già percorse nei paesi europei nel Novecento¹⁴. Varie ricerche e conferenze internazionali sono state promosse dall'OIL sul problema di una *fair globalization*, nonché sull'estensione della sicurezza sociale nel mondo e sul salario minimo come strumento per combattere il fenomeno dei lavoratori "poveri"¹⁵.

Si tratta di un confronto molto serrato oggi completamente abbandonato. I critici hanno sottolineato come, mentre sembra plausibile ipotizzare la strada meramente "negativa" del ricorso al regime di eccezioni per alcuni paesi più poveri in modo da resistere a *deregulations* selvagge (pratiche di liberalizzazione che non rispettano i CLR sarebbero contrarie alla *ius cogens* internazionale e quindi nulle *ab origine*), quella "positiva", del pretendere sanzioni contro gli Stati che violano i diritti umani, si presenta assai problematica. Non esistono, poi, norme dei Trattati WTO in cui ci sia un accenno esplicito ai diritti dell'uomo e quindi i suoi organi, anche giudiziari, appaiono *prima facie* privi di competenza in questa materia¹⁶. Sull'altro fronte si è ricordato, però, un esempio di sospensione di misure WTO, anche se per ragioni ambientali: la cosiddetta sentenza sui "gamberetti"¹⁷, con la quale gli USA hanno ottenuto dall'organo giudiziario WTO di poter non importare merci per la cui produzione si poneva a rischio di estinzione una rara specie animale; ma questo *esemplum virtutis* non è poi stato replicato. Si è comunque proposto un inserimento esplicito nel WTO di una clausola sociale: secondo una corrente di pensiero diffusa soprattutto negli USA, lo sviluppo del WTO e il suo crescente ruolo nella *governance* economica globale offre un *case for constitutionalization*¹⁸, un'alternativa praticabile per ristabilire un certo controllo sul rispetto dei diritti fondamentali e sulle regole di scambio tra gli Stati rispetto alla lenta, ma inarrestabile, agonia dell'ONU. Perché il WTO possa pretendere di intervenire su questioni di

14. Per una visione d'insieme, anche se datata, cfr. D. Held, *Governare la globalizzazione. Un'alternativa democratica al mondo unipolare*, il Mulino, Bologna 2005.

15. F. Eyraud, C. Saget, *The Fundamentals of Minimum Wage Fixing*, ILO Publications, Genève 2005; D. Ghai, *Travail Decent: Concept and Indicateurs*, in "Revue Internationale du Travail", 1, 2003.

16. A. von Bogdandy, *Law and Politics in the WTO*, in "Max Planck UNYB", 5, 2001; B. S. Chimmi, *International Institution Today: An Imperial Global Trade in the Making*, in "European Journal of International Law", 1, 2004.

17. S. Cassese, *Gamberetti, tartarughe e procedure. Standards globali per i diritti amministrativi nazionali*, in "Trimestrale di diritto pubblico", 2004, pp. 657 ss. S. Sanna, *Diritti fondamentali dei lavoratori. Ruolo dell'OIL e dell'OMC*, in "Il diritto del lavoro", 1, 2004.

18. J. O. McGinnis, M. L. Movsesian, *The WTO Constitution*, in "Harvard Law Review", Dec., 2000; D. Cass, *The Constitutionalization of International Trade Law. Judicial Norm-generation and the Engine of Constitutional Development in International Trade*, in "European Journal of International Law", 1, 2002.

rilievo sociale, si dovrebbe ammettere una sua espansiva tendenza verso la tutela di un “interesse generale” che trascenda quello dei singoli Stati appartenenti, il che – oltre ad avere deboli riscontri normativi – non è, per alcuni, neppure auspicabile¹⁹. L’idea del collegamento tra commercio e diritti umani gode, però, di notevoli consensi tra i gius-lavoristi²⁰ e anche tra i sindacati; secondo Alain Supiot la questione del lavoro è da sempre contenuta in quella del commercio²¹: per una più stretta implicazione tra i due piani si possono vantare il buon funzionamento delle clausole sociali – in alcuni settori – e il fatto che dopo la “svolta” OIL del 1998 la situazione dei diritti umani al lavoro è quantomeno in movimento, dopo il terribile quindicennio 1980-95. Tecnicamente, però, non è ben chiaro come l’inserimento di clausole sociali nell’ordinamento WTO possa funzionare: se dovesse servire a legittimare sanzioni, l’accusa di protezionismo “mascherato” in favore dei paesi più ricchi finirebbe per diventare molto forte, se dovesse solo sottrarre alcuni Stati a politiche di *deregulation* sarebbe certamente meno significativa come momento di legittimazione del WTO come governo mondiale dell’economia *in nuce*²². La discussione, però, sul punto sembra messa tra parentesi, posto che la Conferenza di Doha sul rilancio del WTO è fallita e il commercio mondiale sembra in questo momento preferire lo strumento degli accordi o settoriali o interstatali snobbando la gigantesca architettura dell’istituzione.

Oggi questi complessi e appassionati dibattiti, consumatesi negli anni tra il 1994 e il 2011, ci appaiono come eventi lontani e irripetibili: si è obiettivamente logorato in primo luogo il contesto internazionale in cui ogni istanza di regolazione pacifica ed evolutiva sembra cedere il passo ai brutali rapporti di forze, anche militari. Certamente l’aspetto della finanziarizzazione dell’economia che ancora il clintonismo pensava di indirizzare e mitigare con qualche regola, quantomeno umanitaria, ha preso una direzione selvaggia e distruttiva e l’esplosione della crisi economica internazionale ha fatto rivivere ovunque spinte alla rinazionalizzazione delle politiche sociali. Indeboliti, anche simbolicamente, dallo spettacolare apparire sulla scena di imprevedibili aggregazioni terroristiche, irriducibili ad ogni

19. Cfr. A. von Bogdandy, *Globalization and Europe: How to Square Democracy, Globalization and International Law*, in “European Journal of International Law”, 4, 2004.

20. Cfr. Lord Wedderburn of Charlton, *Common Law, Labour Law, Global Law*, in “Giornale di diritto del lavoro e relazioni industriali”, 1, 2002; per una ricostruzione organica del tema cfr. B. Hepple, *Labour Rights and Global Trade*, Hart Publishing, Oxford 2005.

21. Cfr. A. Supiot, *Vers un ordre social international?*, in P. Auer, Ch. Daniel (éds.), *L’avenir du travail de l’emploi e de la protection social*, ILO Publications, Genève 2002.

22. Cfr. E. Petersmann, *From Negative to Positive Integration in the WTO: Time for Mainstreaming Human Rights into WTO Law?*, in “Common Market Law Review”, 2000, pp. 1362 ss.

dinamica razionale ed emancipativa, i movimenti sociali non sono riusciti più a iscrivere in agenda il tema della necessaria connessione tra lavoro/dignità/libertà; in Europa la lotta contro l'*austerity* ha preso connotazioni nazionalistiche eccentriche rispetto alle reali dinamiche in corso e inevitabilmente di segno difensivo. Il contrario di quanto si era tentato negli anni della sperimentazione post-Seattle; solo oggi con Syriza e Podemos si è ripristinato un discorso sovra-nazionale sui diritti fondamentali nel lavoro e sulla necessità di *welfare* universalistico di stampo (e di finanziamento) europeo, prospettiva raccolta anche dalla Commissione europea che ha lanciato una consultazione sull'introduzione di un *social pillar* nell'ambito dell'eurozona, proiettata inevitabilmente su tempi lunghi. Ma, anche sulla civile Europa, nella quale i *core labour rights* godono, mediamente, di buona protezione anche grazie all'opera delle due Corti europee, si abbatte lo spettro dell'Accordo IPP (transatlantico), con le sue insidiose procedure arbitrali che potrebbero sostituire quelle giudiziarie propriamente intese, anche in ordine alla tutela dei *fundamental social rights*, riconosciuti dalla Carta di Nizza²³.

3. Il ritorno del lavoro servile nella tarda modernità occidentale. Il caso italiano

La “giusta retribuzione” fulcro della repubblicana costituzione fondata sul lavoro, un tempo appannaggio naturale e scontato del cittadino lavoratore, in quanto determinata dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicati ad una forza lavoro raccolta senza molti residui nel contenitore del contratto di lavoro dipendente, è sempre più una chimera, soprattutto nei luoghi che dovrebbero garantirla e cioè i tribunali. Un apprezzato giuslavorista *pro-labour* ha, recentemente, chiesto: la retribuzione in tempi di crisi è un diritto sociale fondamentale o variabile dipendente?²⁴ Gli stipendi nel settore pubblico diventano variabili dipendenti dello *spread* e dei piani di “risanamento”; nel privato vengono ridimensionati per il declinante potere sindacale e per una competitività internazionale cui l'Unione europea non contrappone argini continentali adeguati (in materia retributiva i Trattati escludono un potere regolativo europeo). Ma questo processo riguarda i settori più tradizionali della forza lavoro; altrove l'attacco al principio del *decent work* (che implica, secondo gli standard OIL, che que-

23. Cfr. il numero 4, 2015 della “Rivista giuridica del lavoro” dedicato a *Lex mercatoria e diritto del lavoro*, in particolare il saggio di A. Perulli, *Commercio globale e diritti sociali. Novità e prospettive*, pp. 729 ss.

24. Cfr. G. Ricci, *La retribuzione in tempi di crisi: diritto sociale fondamentale o variabile dipendente?*, in “WP CSDLE Massimo D'Antona.it”, 113, 2014.

sto sia pagato in una misura equa e si svolga in condizioni tollerabili) è più radicale e distruttivo in quanto a diffondersi è una quota sempre più consistente della giornata lavorativa non pagata in alcun modo, ma non per questo meno intensa e impegnativa. I settori che sono coinvolti da questa ondata, che è stata efficacemente descritta “di dis-retribuzione”²⁵, sono fondamentalmente i nuovi lavori, nei quali – come amava ripetere la pionieristica rivista italiana “Luogo comune” – irrompono nella prestazione lavorativa le componenti relazionali, affettive, comunicative, linguistiche dell’individuo. L’editoria, la ricerca in senso lato, la comunicazione, la formazione, le consulenze, ma anche tanta parte del lavoro *no-profit* e volontario ecc., sono in primo luogo i campi nei quali si cumulano due processi “dis-retributivi”; da un lato per anni gli operatori della produzione “post-salariale” svolgono servizi e attività varia in una cornice fluida, nella quale il soggetto cerca progressivamente qualche appiglio per dare continuità e riconoscimento alla propria prestazione. Le forme di questa lunghissima transizione possono essere le più varie: da simulacri di percorsi formativi, a consulenze dall’incerto statuto che confina con l’informale e l’amicale, sino all’accesso a uno degli innumerevoli contratti precari (decine) che dovrebbero nel tempo, nella speranza delle persone, portare a una qualche forma di stabilizzazione. L’altro aspetto, che invece è destinato a rimanere permanente, è che l’aggiornamento e la valorizzazione di competenze che in linea generale potremmo definire come “cultural-produttive” rimangono, salvo eccezioni, a carico delle persone, anche nell’ipotesi sempre più rara e comunque collocata sempre più avanti nella “carriera” di una assunzione. Bene: nei tribunali raramente questo stato di cose viene messo in discussione. Non mancano certamente ancora controversie in cui ci si lamenta di una retribuzione insufficiente e talvolta addirittura mancante, ma non, in genere, per i “nuovi lavori”. Per il *knowledge worker* o per gli innumerevoli operatori del *no-profit* è esperienza diffusa della loro *bildung* lavorativa uno stato permanente di sotto-protezione. Si tratta di capire se l’assenza di una richiesta giudiziaria diffusa di garanzie elementari, che fa apparire la giustizia del lavoro molto meno universalistica di quanto si creda e il dibattito di questi ultimi anni sull’art. 18 eccentrico riguardo dinamiche così devastanti, dipenda da un cambiamento di mentalità, da una malformazione “costitutiva” del sistema delle tutele, dalla scarsa efficacia, anche in termini di tempestività, delle tutele giudiziarie. Non vi è dubbio che una certa attitudine del lavoratore “classico” fordista a ricorrere alla giustizia dipendeva da un insieme di presupposti e contingenze che solo

25. Cfr. M. Bascetta, *Il mercato delle illusioni*, in *Economia politica della promessa*, cit., pp. 11-23.

negli ultimi anni si sono rese più chiare. Innanzitutto tale soggetto operava in genere in un ambiente comune unitariamente ai compagni di lavoro sulla base di una predefinizione contrattuale piuttosto precisa dell'impegno richiesto. I contratti nazionali erano in fondo una mediazione riuscita (attraverso una soluzione "creativa" della nostra Corte costituzionale) tra la previsione astratta della norma (la garanzia all'art. 36 della Carta fondamentale dell'"equa retribuzione") e la concretezza delle specifiche condizioni di lavoro. Il giudice ordinario non doveva inventarsi un compenso "equo", ma lo derivava dai minimi contrattuali applicabili al rapporto. Se torniamo al lavoratore del "mondo di ieri", il sistema stesso portava al confronto quasi spontaneo tra la propria situazione e quella degli altri colleghi di lavoro e quindi ad agire prontamente nei casi di ingiustizia. Una forte sindacalizzazione, resa più facile da un sistema produttivo accentrato, funzionava come sensibilizzazione di base sul fronte dei diritti individuali, anche grazie all'assistenza di studi legali *pro-labour* con servizi resi non a prezzi di mercato. L'intero sistema "statutario" era in realtà anche un potente momento promozionale dell'attività sindacale perché attribuiva alle associazioni dei lavoratori un insieme di diritti e di poteri dentro l'azienda e di rappresentanza degli interessi della comunità di lavoro, che un po' romanticamente venne definito come un "contropotere operaio". I presupposti spazio-temporali (una prestazione contrattualizzata, in un luogo definito, per un tempo stabilito) di un accesso di massa alla giustizia erano, quindi, piuttosto esigenti e certamente ancora esistono per milioni di lavoratori privati e per quelli pubblici. Ma appare evidente che non sono facilmente replicabili per i "nuovi lavori", una galassia di attività in cui orario, luogo, contenuti di questa sono a dir poco problematici, senza voler insistere sulla mancanza di condivisione e di comunicazione di esperienze individuali che viene a realizzarsi nelle filiere disperse e irriconoscibili della produzione contemporanea, con il crollo della partecipazione sindacale e il dissolversi di una regolazione di natura collettiva. Il lavoratore delle nuove frontiere produttive, per contestare un'attività di lavoro non retribuita, dovrebbe comunque cercare di ricondurre la propria esperienza in uno degli scatoloni contrattuali confezionati ad arte in questi ultimi decenni per impedire un comune orizzonte normativo, molti dei quali ormai assumono la causale formativa o di "prima esperienza" come ragione di una compressione (o negazione) del trattamento retributivo. Se il contratto è formalizzato dovrebbe provare, ad esempio, che lo stage non era veritiero, che il lavoro a chiamata era fuori dei casi previsti, che le ipotesi di "garanzia giovani" erano in frode delle normative UE, che gli accordi con i sindacati per l'Expo a Milano che prevedono lavoro "volontario" (senza compenso) sono di dubbia legalità e via dicendo. Se non è formalizzato resta a suo carico l'onere di provare che si è trattato di un rapporto di

lavoro subordinato con un orario obbligatorio, una retribuzione concorde ecc., il che in molti casi non è certo un onere banale. Sarà quindi necessario ricondurre un'attività fluida, discontinua, in cui vi sono anche momenti di completamento formativo e di approfondimento culturale, negli schemi rigidi e mortificanti ogni innovazione e sperimentazione propri del lavoro dipendente. Non sempre questa operazione riuscirà perché di per sé una serie di attività fortemente connotate da elementi creativi e da contenuti "culturali" o comunicativi eccedono le griglie mortificanti del lavoro ottocentesco che costituisce lo stampo del lavoro garantito nella realtà del paese che ha la "Costituzione più bella del mondo". Quella che potrebbe essere una fortuna del lavoratore, avere una maggiore flessibilità nei tempi e anche nei luoghi (tele-lavoro), si converte così nella dannazione di questi, condannato a inseguire la figura giuridica che fu del metalmeccanico, pur di ricevere una qualche protezione. Con il *Jobs Act* la situazione è diventata ancor più iniqua. Nel D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 si è prevista la soppressione dei vecchi contratti di collaborazione continuativa "a progetto"; sono state quindi cancellate anche quelle pallide garanzie introdotte dalla legge Fornero nel 2012²⁶, che aveva stabilito il principio per cui a tali collaborazioni spetta comunque un "equo compenso" determinabile in base ai minimi contrattuali previsti per le figure lavorative "dipendenti" comparabili. Per il lavoro autonomo (coordinato e continuativo o meno) vale ora quanto previsto dal Codice civile; si può chiedere al giudice di determinare un corrispettivo parametrato sul risultato ottenuto e sull'impegno profuso, ma niente "minimi" e nessun riferimento al concetto di "sufficienza" del compenso. Nel disegno di legge governativo in esame in Parlamento, lanciato sui media come un nuovo Statuto del lavoro autonomo, non si prevede nulla in ordine alla remunerazione dell'attività (né, peraltro, sui diritti sindacali e sulla durata del rapporto). La controversia giudiziaria per rivendicare i propri diritti in questo contesto è così l'ultima *ratio*, quando si decide di uscire "dal giro" (compromettendo i rapporti con i committenti), quasi per vendetta, non ha canali sindacali ed è destinata a durare "una vita", attraverso avvocati reclutabili sul libero mercato (costosissimi). Insomma, non è davvero una soluzione generalizzabile tant'è che in pochi anni le cause di lavoro si sono ridotte del 40%.

Il secondo diffuso fenomeno di regressione riguarda quell'attività che viene connotata come "socialmente utile", in sostanza al solo fine di strapparla dalle regole generali. L'istituto più noto è quello dei "lavori socialmente utili" (LSU) nei quali una falsa finalità formativa e/o di reinserimento viene indicata

26. Cfr. G. Allegri, G. Bronzini, *Libertà e lavoro dopo il Jobs Act*, Deriveapprodi, Roma 2015; G. Bronzini, *Quale futuro (giuridico) del lavoro autonomo nella share-economy?*, in "Rivista italiana di diritto del lavoro", 2, 2016 (in corso di pubblicazione).

come prevalente su quella “produttiva”: la legge determina un trattamento minimo che però è anche un massimo, cancella i diritti sindacali (*core labour rights*) di soggetti costretti a svolgere sub-attività che il mercato non ha spontaneamente prodotto e che lo Stato ritiene di presunto interesse generale remunerandole indecentemente. Su questo fronte è fortunatamente intervenuta la Corte di giustizia (che nel 2002 aveva già giudicato truffaldini i contratti di formazione-lavoro ritenendoli aiuti di Stato) che con la sentenza *Sibilio* del 15 marzo 2012 ha dubitato della legittimità di queste *corvées* sottopagate invitando il giudice nazionale a verificare se siano reali le modalità formative e di reinserimento dell’Istituto. Si tratta, in realtà, di una profonda stortura di pensiero molto radicata nel nostro paese secondo la quale lo Stato dovrebbe creare “lavori” utili alla collettività retribuendoli, per la loro nobile finalità, al di sotto – in sostanza – dei minimi vitali. Nel D.Lgs. del 2015, n. 150 attuativo del *Jobs Act*, ad esempio, si prevede una disposizione odiosa (per i cassaintegrati) che segnala l’intento di mortificare più che promuovere persone in difficoltà occupazionali: l’articolo 26 prevede che:

allo scopo di permettere il mantenimento e lo sviluppo delle competenze acquisite, i lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro possono essere chiamati a svolgere attività a fini di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza, sotto la direzione e l’ordinamento di amministrazione pubbliche [...], nel territorio del comune ove siano residenti.

Insomma lo spettro dei lavori socialmente utili, banditi dalla Corte dell’Unione, si ripropone in quella riforma che doveva avvicinarci all’Europa secondo la sua presentazione ufficiale²⁷.

Ancora si vanno generalizzando soprattutto nel Nord Italia, più ricco ed evoluto, le forme di “baratto amministrativo”: i Comuni in cambio della remissione di crediti tributari dispongono l’attivazione dei debitori in servizi di utilità comunali: la remunerazione (sia pur per baratto) è arbitraria e viene determinata per accordo tra le parti senza minimi da rispettare così come il bagaglio e l’esperienza professionale maturata dalle persone “trascinate” al lavoro (magari per evitare il pignoramento delle case) ignorata. Ad un esercito di “lavoratori ombra” gratuiti si aggiunge una seconda legione di forzati, sussidiati o debitori tributari, a disposizione dell’arbitrio degli assessori comunali, nonostante la modernità in questo campo sia nata proprio con la soppressione delle *work houses* e l’abolizione della prigione per debiti. Questa seconda legione non gode praticamente dei diritti che competono, invece, al detenuto operoso al quale spetta una mercede parametrata sui minimi contrattuali del settore.

27. Rimando sul punto a G. Bronzini, *La riforma degli ammortizzatori sociali e il reddito minimo garantito*, in “WP CSDLE Massimo D’Antona.it”, 118, 2015.

Certamente è fenomeno anche europeo quello di una certa espansione del lavoro in apprendistato, degli *stages*, dei sistemi “alternanza scuola-lavoro”, così come nei paesi anglosassoni la concessione di sussidi ai disoccupati è accompagnata da misure di *workfare* molto invasive, ma è evidente che in Italia siamo in presenza di un traghettamento potente di aree sempre più vaste di soggetti (soprattutto quelle in situazioni di disagio sociale) verso forme di sostanziale servaggio in cui vengono aggirati (anche legalmente) i tipici istituti di tutela del lavoro. Eppure era un italiano, Cesare Beccaria, che oltre due secoli orsono ammoniva «non vi è libertà ogni qualvolta le leggi permettono che, in alcuni eventi l'uomo cessi di essere persona e diventi cosa».

Questo imbarbarimento ci sembra l'inevitabile esito del protervo rifiuto di adottare i due Istituti che, nel secondo Novecento, sono stati progettati per offrire, direttamente o indirettamente, una tutela “minima” al lavoro: il salario minimo e il reddito minimo garantito. Il primo costituisce una politica “ufficiale” dell'OIL (adottato in 23 paesi su 28 dell'Unione) e svolge la basilare funzione di apprestare un minimo retributivo (in Germania 8 euro e mezzo orari) per qualsiasi attività coprendo, quindi, anche quelle meno qualificate, saltuarie e occasionali, scoraggiando così anche il ricorso a contratti anomali che comunque non determinerebbero l'abbassamento della remunerazione oltre ad una certa soglia stabilita come inderogabile. La tesi per cui il salario legale minerebbe la contrattazione collettiva privandola di importanza e schiacciandone i valori sul minimo “garantito” non regge ad una verifica fattuale perché ciò non accade affatto nei paesi che hanno questa misura che, anzi, funziona da stimolo per una contrattazione sindacale non al ribasso. In Italia i contratti collettivi non hanno, peraltro, una copertura universale e pertanto in genere lavori atipici e precari, che più hanno bisogno di protezione, sono fuori da questo ombrello: la scelta italiana è quindi incomprensibile al di fuori di miopi logiche corporative. Riguardo il reddito minimo garantito (che l'OIL raccomanda) tutti i paesi dell'UE (ora anche la Grecia di Tsipras dopo l'Accordo con la troika sulle “spese umanitarie”) lo prevedono salvo l'Italia. Si tratta di un istituto che consente al soggetto, vedendo garantiti i suoi “bisogni vitali”, di rifiutare prestazioni di lavoro indecorose sia per le modalità di svolgimento che per il compenso, come Ernesto Rossi e Altiero Spinellicci avevano individuato già nel 1941 allorché disegnarono nel Manifesto di Ventotene una nuova Europa democratica e federalista, ma cementata dalla libertà dal bisogno²⁸. L'assenza di queste due architravi della strategia contemporanea di salvaguardia del “diritti di base” del lavoro non può

28. Cfr. G. Allegri, G. Bronzini (a cura di), *Ventotene. Un Manifesto per il futuro*, manifestolibri, Roma 2015.

essere ascritta al solo governo, che pure aveva timidamente ipotizzato un salario minimo per le aree non contrattualizzate, ma *in primis* al sindacato italiano (unico al mondo a rifiutare questi due istituti) che ne ha combattuto attivamente l'introduzione. Senza voler entrare nella polemica, ad alta intensità ideologica, sulla reintegrazione nel posto di lavoro (misura che riguardava un contratto su 80 per le nuove assunzioni prima delle ultime modifiche legislative), salario minimo e reddito minimo assolvono a funzioni completamente diverse dalla reintegrazione e sono insostituibili sul piano tecnico-funzionale se davvero si vuole imporre che il lavoro concretamente non assuma caratteri servili sempre più marcati²⁹.

4. Verso il superamento della società salariale?

La rivista eretica "Quaderni Rossi" pubblicò già nel n. 4 del 1964 l'ormai celeberrimo marxiano *Frammento sulle macchine* (datato 1858), un breve capitolo dei cosiddetti *Grundrisse*, che ebbe uno straordinario rilievo non solo per la scuola cosiddetta operaista, ma per l'intera componente radicale del movimento degli anni Sessanta e Settanta italiano³⁰. Si tratta di un Marx visionario e utopista capace di anticipare le dinamiche evolutive capitalistiche sino a una sorta di autosoppressione di tale modo di produzione sulla base delle sue stesse regole attraverso l'automazione che viene progressivamente a sostituire il lavoro vivo («il furto del tempo di lavoro altrui... si presenta come una base miserabile rispetto a questa nuova base che si è sviluppata nel frattempo e che è stata creata dalla grande industria stessa»). Questa fuga in avanti consente al grande pensatore di Treviri, pur in appunti per la stesura di quello che doveva essere il resoconto scientifico definitivo e inoppugnabile delle leggi di funzionamento del capitalismo, di ribadire il presupposto umanistico e libertario dell'intera costruzione marxiana attraverso il notissimo passaggio che non poteva non incendiare gli animi dei protagonisti del Sessantotto: «subentra il libero sviluppo delle individualità, e dunque non la riduzione del tempo di lavoro necessario per creare pluslavoro, ma in generale la riduzione del lavoro necessario della società a un minimo, a cui corrisponde poi la formazione e lo sviluppo artistico, scientifico ecc. degli individui grazie al tempo divenuto libero e ai mezzi creati per tutti loro». Oggi un fortunato volume, bestseller internazionale, di David Mason³¹, saggista del "Guar-

29. Rinvio a G. Bronzini, *Reddito di cittadinanza. Una proposta per l'Italia e per l'Europa*, Gruppo Abele, Torino 2011.

30. K. Marx, *Lineamenti fondamentali della critica dell'economia politica*, Einaudi, Torino 1970, vol. 1, pp. 401 ss.

31. P. Mason, *Postcapitalismo*, il Saggiatore, Milano 2016.

dian”, ripropone la profezia del *Frammento* mostrando come sia ormai una parte di realtà e come le nuove tecnologie consentano all’odierno *general intellect* di essere il motore dello sviluppo e della stessa riproduzione sociale liberando lavoro ed energia umana. La grandiosa prefigurazione di una società nella quale lo scambio uomo-natura avvenga sempre meno attraverso la mediazione sacrificale della fatica personale avvalendosi del patrimonio intellettuale dell’umanità, scienza e sapere generato dalla collettività, può, alla luce dello scritto di Mason, essere strappata dai troppo esigenti presupposti di teoria economica marxista e proiettato sulle dinamiche tecnologiche che, salvo l’Italia perduta nell’infinita melanconia per l’abrogazione dell’art. 18, sono al centro della riflessione internazionale di parte progressista³². Ormai nei media occidentali è dilagante la letteratura sull’“uberizzazione del lavoro”, sul *work on demand*, sul *crowd-work* o anche sul *cloud-work* e sulle potenzialità produttive della *share economy* e della *digital great transformation*; si discute apertamente se già ci troviamo in una società, non già *au-delà dell’emploi* come affermava Alain Supiot nel 1999, ma “post-salariale”³³. Questo implica profili cui possiamo solo accennare: moltissimi lavoratori diventano immediatamente produttivi accedendo alle piattaforme digitali, non hanno bisogno di essere reclutati negli schemi quasi-militari del contatto di lavoro “subordinato”, di obbligarsi a mortificare la propria libertà di autodeterminazione dei tempi e dei contenuti della prestazione, pur di accedere a un lavoro retribuito. Inoltre queste inedite modalità produttive utilizzano in modo parassitario quel sapere collettivo frutto dell’intelligenza collettiva (il *general intellect* marxiano che oggi si incarna in Internet) senza, in genere, a cominciare dai grandi colossi della Silicon Valley³⁴, restituire controprestazioni adeguate (neppure sul piano fiscale). Di recente l’economista Jean Pisani-Ferry, in relazione allo sciopero dei tassisti parigini contro Uber, ha osservato che

32. J. Pisani-Ferry, *Reinventare il lavoro con l’hi-tech*, in “Il Sole 24 Ore”, 25 agosto 2015; cfr. anche M. Ferrera, *Riscoprire la cultura del lavoro*, in “Corriere della Sera”, 16 febbraio 2015 e E. Morozov, *Come difendersi dall’uberizzazione della società*, in “Le Monde diplomatique”, settembre 2015; R. Reich si mostra favorevole a una rivisitazione su scala globale degli schemi del diritto del lavoro in *Labour Day 2028*, in www.socialeurope.eu, che tenga conto della rivoluzione tecnologica in atto (droni, stampanti 3D, robots di nuova generazione, automobili auto moventi ecc.) a distanza di 100 anni dalla profezia keynesiana del 1928: «For the first time since his creation man will be faced with his real, permanent, problem how to use his freedom from pressing economic cares, how to occupy the leisure, which science and compound interest will have won for him, to live wisely and agreeably and well (in Economic Possibilities for our Grandchildren)».

33. Nel cosiddetto Rapporto Supiot, tradotto in italiano con il discutibile titolo, *I destini del lavoro*, Ediesse, Roma 2001.

34. Cfr. E. Morozov, *Un reddito di cittadinanza per un nuovo capitalismo*, in “Internazionale”, marzo 2016.

«che invece di fermare ciò che è inarrestabile dovremmo riflettere su come mettere queste nuove realtà al servizio dei nostri valori e del nostro *welfare*. Oltre a ripensare e ristrutturare le prassi previste dai contratti tradizionali di lavoro [...] dovremmo iniziare a reinventare nuove istituzioni che sappiano imbrigliare la trasformazione indotta e trainata dalle tecnologie a tutto vantaggio della nostra collettività». Insomma un pensiero critico all'altezza di questa storica transizione dovrebbe oggi concentrarsi sulle chance che si aprono per superare quel contratto di lavoro salariato che, pur addolcito dal diritto del lavoro, asservisce chi lo sottoscrive a forme di controllo e di etero direzione invasive e mortificanti la libertà individuale se non altro perché sempre meno necessarie dal punto di vista produttivo ed evolutivo, apprestando nuovi istituti di garanzia della dignità e della sicurezza delle persone³⁵. Proprio questi inattesi fenomeni stanno generando una rinnovata discussione sul contratto di lavoro subordinato come unica dimensione entro la quale è stato pensato il garantismo lavorativo: tornano di modo pensatori come Gaetano Vardaro che negli anni Ottanta aveva saputo rimettere in discussione, contaminando spunti heideggeriani con l'operaismo italiano, lo schiacciamento del sistema delle garanzie su quella figura di lavoratore (dipendente) che ottiene protezione solo perché è schiavo della tecnica e di una organizzazione produttiva delle macchine strutturata dall'imprenditore³⁶. Certamente il diritto del lavoro che configura il rapporto con il datore di lavoro come un contratto privatistico sostenendo la parte debole può rendere più equilibrati i rapporti di forza, ma non è in grado di emancipare chi lavora dalla subordinazione a una tecnica che lo rende indifferente ed estraneo per definizione al contenuto delle sue prestazioni. Per questo la cosiddetta subordinazione tecnica (la "messa a disposizione" del dipendente) è stata il "cuore" dell'istituto giuridico della subordinazione. Una corrente di pensiero, da Robert Castel a Yann Moulier-Boutang, che si rifà direttamente al Marx che ironizza sul carattere "libero" degli accordi contrattuali di lavoro, ha nel tempo ribadito l'aspetto occultamente schiavistico e servile del contratto di dipendenza

35. Non casualmente, oggi, la riflessione internazionale sulla connessione tra lavori e Internet (o anche sulla robotica di nuova generazione) finisce con il mettere al centro la questione del "reddito di base": cfr. G. Standing, *Diventare cittadini. Un manifesto per il precariato*, Feltrinelli, Milano 2014; R. Reich, *Come salvare il capitalismo*, Fazi, Roma 2015; A. Atkinson, *Disuguaglianza. Che cosa si può fare*, Raffaello Cortina, Milano 2015. Cfr. anche il dibattito su *work in the digital society* in www.socialeurope.eu.

36. Cfr. G. Vardaro, *Tecnica, tecnologia e ideologia della tecnica nel diritto del lavoro*, in "Politica del diritto", 1986, pp. 75 ss.; Id., *Subordinazione ed evolucionismo*, in M. Pedrazzoli (a cura di), *Lavoro subordinato e dintorni*, il Mulino, Bologna 1989, pp. 101 ss. Per una lettura di Vardaro oggi cfr. L. Nogler, *Tecnica e subordinazione nel tempo della vita*, in "Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali", 3, 2015.

nonostante le promesse emancipatorie del pensiero democratico-sociale e delle “Costituzioni del lavoro novecentesche”, corrente critica che torna inevitabilmente di attualità ora che i fenomeni di declino della società salariata si fanno sempre più evidenti. Ci sembra che oggi sia proprio questa la sfida: il rendere le persone attive dal punto di vista produttivo, come la *digital devolution* sembra promettere, archiviando il falso superamento del lavoro servile che la modernità ha ritenuto di offrire attraverso l’ormai anacronistico contratto di lavoro subordinato³⁷. Insomma una nuova “grande trasformazione”, per riprendere la celebre espressione di Karl Polanyi, che replichi la reazione che la società seppe opporre al liberismo proto-industriale in una progettazione collettiva di un’inedita libertà del cittadino laborioso.

37. Cfr. per questa prospettiva Allegri, Bronzini, *Liberta e lavoro*, cit.; G. Bronzini, *La disciplina del lavoro autonomo dopo il Jobs Act. Le tutele del lavoro autonomo, Italia ed Europa a confronto* e G. Allegri, *Per un nuovo garantismo sociale. Una rilettura costituzionale oltre la società salariale*, entrambi in “RCDP”, 4, 2015.